COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

(REG. INT. N. 87)

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA

OGGETTO: Indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute da dipendente con profilo professionale di "Esecutore Inserviente" Categoria A, a tempo parziale e determinato.

LA RESPONSABILE

PREMESSO che con Determinazione n. 22 del 28.01.2019, veniva assunta tramite il Centro per l'impiego di Rho, la Sig.ra De Luca Lucia, in qualità di "Operatore Inserviente" Categoria A, a tempo parziale (25 ore settimanali) e determinato (6 mesi), per il periodo dal 01.02.2019 al 31.07.2019;

ACCERTATO che la citata Dipendente ha maturato e non goduto n. 14 giorni di ferie relative all'anno in corso;

DATO ATTO che in tutte le ipotesi in cui al lavoratore residuino giornate di ferie e riposi non goduti al momento della cessazione del lavoro, stante il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, così come previsto l'art. 28 del CCNL 21/05/2018 relativo al personale del comparto funzioni locali e come garantito anche dall'art. 36 Cost. e dall'art. 7 della direttiva 2003/88/Ce, va assicurato il compenso sostitutivo;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, del 31.01.1991, n. 94, che recita: "Il dipendente da Ente Locale ha diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute, per il semplice mancato godimento delle ferie stesse, non derivante dalla volontà unilaterale del lavoratore";

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione del Tribunale di Modena (Cass. civ., sez. lav., n. 2496/18), la quale stabilisce che una volta divenuto impossibile per il datore di lavoro, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di consentire la loro fruizione, dal mancato godimento delle ferie deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta ex artt. 1463 e 2037 c.c. la corresponsione del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica e pertanto l'indennità sostitutiva delle ferie non ha natura risarcitoria ma retributiva e, come tale, è assoggettata a tassazione IRPEF;

VISTO il parere reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 8 ottobre 2012 che circoscrivendo in maniera significativa la portata della norma, arriva alla conclusione che nel divieto posto dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, non rientrano le vicende dovute ad eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro, come, vengono citati a titolo di esempio, la malattia e l'infortunio, la dispensa dal servizio, il decesso, la risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta e il congedo obbligatorio per maternità;

ATTESO che il compenso sostitutivo per ferie non godute a causa di assenza per malattia, è da calcolarsi per n. 14 giorni maturati nel periodo dal 01.02.2019 al 31.07.2019;

VISTO il vigente C.CN.L. del comparto Funzioni Locali;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 2109 del Codice Civile in materia di periodo di riposo;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'Art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il combinato disposto degli Artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il PEG e il Bilancio di previsione 2019/2021;

DETERMINA

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di riconoscere alla citata Dipendente l'indennità sostitutiva del mancato godimento di n. 14 giorni di ferie maturate e non godute a causa di assenza per malattia, pari a €. 548,55.=, oltre €. 139,47.= per oneri riflessi, per un totale di €. 688,02.=;
- 3) di impegnare le suddette spese che saranno liquidate con il prossimo cedolino paga;
- 4) di Imputare le spese derivanti dal presente atto al Bilancio 2019/2021 Esercizio 2019, nel modo seguente:
 - €. 548,55.= a titolo di ferie maturate e non godute, alla Missione 12.01.1.01/3670, alla voce: "Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente";
 - €. €. 139,47.= per oneri riflessi, alla Missione 12.01.1.01/3680, alla voce: "Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico del Comune";

Capitolo	Missione -Programma – Titolo - Macroaggregato	V°livello Piano dei Conti	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				Programma
				2019	2020	2021	Succ.	
3670	12.01.1.01	U.1.01.01.01.006		Χ				
3680	12.01.1.01	U.1.01.02.01.001		Χ				

- 5) di trasmettere copia della presente determinazione alla R.S.U e OO.SS. e alla Dipendente interessata;
- 6) di dare, infine, atto che sono state rispettate le seguenti disposizioni:
 - art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. 267/2000, con la precisazione che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, finalizzata al contenimento della spesa degli E.L. a far data dal 01.01.2011;
 - art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), della Legge 03.08.2009, n. 102, in ordine alla compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della Finanza Pubblica.

Pogliano Milanese, 11 settembre 2019

LA RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
Dr.ssa Lucia Carluccio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.